



COMUNE di ACI CASTELLO

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA

(Deliberazione consiliare n. 81 del 20.09.2016)

Articolo n°. 1

Il Comune di Aci Castello riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale, e ne valorizza tutte le forme espressive.

Per arte di strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, anche se non viene esercitata come mestiere.

Articolo n°. 2

L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.

Articolo n°. 3

Gli spazi ritenuti idonei all'esercizio dell'arte di strada, in ogni caso, non possono costituire ostacolo alla circolazione di pedoni e/o veicoli, in aggiunta ai luoghi indicati nel successivo articolo n°. 12.

L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti di vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi in precedenza non esclusi.

Articolo n°. 4

Intendesi artista chi opera nel campo dell'arte, esibendo il proprio talento attraverso la propria persona nelle sue varie espressioni.

Sono considerati artisti di strada ai fini del presente regolamento musicisti, attori, danzatori, clown, acrobati, giocolieri, mimi, mangiafuoco, fachiri, prestigiatori, cantastorie, burattinai e marionettisti, fantasisti, caricaturisti, madonnari.

Non sono considerate forme di arte di strada quelle di pittori e artigiani a vario titolo, produttori di chincaglierie, bigiotteria e ogni altra creazione ai quali si applicano le disposizioni sul commercio su area pubblica previste dalla normativa comunale.

I mangiafuoco, i fachiri e ogni altro soggetto che si esibisca con l'uso di fuochi o fiamme dovranno essere muniti degli eventuali titoli autorizzativi disposti dalla normativa.

Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno (ad esempio i "madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime,

il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.

Articolo n° 5

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita “a cerchio” può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni.

In ogni caso, indipendentemente dalla disposizione del pubblico gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di sei ore per singolo luogo nell'arco della giornata e dovranno essere eseguiti sempre e comunque fra le ore 09:00 e le ore 24.00.

Articolo n° 6

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'articolo n° 5.

Prima dell'esibizione l'artista dovrà comunicare il luogo da occupare e la data relativa al locale ufficio comunale Cultura e Turismo o al Comando della Polizia Municipale, al fine di una consona programmazione ed organizzazione degli interventi, nonché delle manifestazioni eventualmente in corso e di una verifica degli spazi effettivamente agibili e disponibili.

Articolo n° 7

In relazione allo svolgimento dell'attività di musicista l'area destinata all'esibizione (intesa essenzialmente come spazio occupato dall'artista) potrà avere un'estensione fino ad un massimo di mq. 4,00 per ciascun musicista.

Nel caso di esibizione di un artista di strada “musicista”, non si potrà effettuare nella medesima area un'ulteriore esibizione del medesimo genere se non siano trascorsi almeno trenta minuti di tempo dalla precedente.

L'artista dopo il tempo consentito per la propria esibizione, compatibilmente con le ulteriori ed eventuali richieste presentate, potrà continuare la propria attività musicale in altro luogo.

Articolo n° 8

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse.

E' consentita l'occupazione dello stesso spazio, limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla esibizione stessa con l'esclusione di automezzi.

Articolo n° 9

L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da creare disturbo alla quiete pubblica.

L'amministrazione comunale, nell'assegnare lo spazio idoneo alla performance artistica, si accetterà che questo non impedisca la normale circolazione pedonale e che non siano impediti gli accessi pedonali o veicolari ad edifici pubblici e privati o esercizi commerciali.

Articolo n° 10

L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, a persone e/o cose derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione dall'artista stesso, che ne rimane l'unico responsabile.

Articolo n° 11

L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera.

Da parte dell'artista di strada previsto dal presente regolamento è consentito, alla fine della performance o nel corso della stessa, solo il passaggio tra il pubblico con l'utilizzo di "cappello" o altro genere di contenitore per la raccolta delle libere offerte.

L'esibizione artistica non dovrà essere correlata ad alcun messaggio proporzionale e/o pubblicitario, ne potranno essere collocate nel corso della performance strutture, manifesti o altro avente la suddetta finalità.

Articolo n° 12

E' fatto divieto di esercitare l'arte di strada esclusivamente nelle zone di rispetto cimiteriale.

Articolo n° 13

Chi esercita l'arte di strada deve prendere visione del presente Regolamento presso l'Ufficio Cultura e Turismo del Comune o sul sito web ufficiale del Comune di Aci Castello.

L'adozione da parte di chi esercita l'arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme del presente Regolamento implica, qualora non si configurino anche violazioni di altre norme, di leggi o di regolamenti, l'inibizione all'esercizio dell'attività nel territorio comunale per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

Articolo n° 14

L'Ufficio comunale Cultura e Turismo e l'ufficio di Polizia Municipale terranno un registro su cui l'artista apporrà la sua firma e le sue generalità.

Per l'iscrizione sul "Registro dell'arte di strada" l'artista dovrà presentarsi personalmente, munito di un documento di identità, presso la sede dell'ufficio comunale Cultura e Turismo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico oppure, in alternativa, presso la sede del Comando della Polizia Municipale.

I cittadini extracomunitari dovranno inoltre esibire il permesso di soggiorno.

Gli uffici preposti provvederanno ad annotare sul registro le generalità dell'artista (e degli artisti nel caso si tratti di un gruppo), precisando se utilizzerà o meno strumenti musicali.

Tali uffici, inoltre, rilasceranno ricevuta dell'iscrizione al registro.

Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire oltre al documento di riconoscimento la ricevuta dell'iscrizione al "registro dell'arte di strada".

La mancata o infedele presentazione della ricevuta di iscrizione comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'organo di vigilanza.

Articolo n° 15

Per ogni violazione a ciascuna norma del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma compresa tra

un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, proporzionale alla gravità della violazione ed all'opera svolta dalla forza pubblica per l'eliminazione delle conseguenze della violazione.

La violazione al presente regolamento comporta, altresì, la sanzione accessoria del sequestro cautelare, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981, n.689 e di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'attività vietata.